



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI PER IL
RECUPERO DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE (art.
1, c.1091 L.145/2018)**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 135 del 8/10/2025

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, commi 1091 e 1091-bis della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie ed al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria.
2. L'attribuzione degli incentivi economici al personale è finalizzata a consentire l'ottimizzazione del lavoro così da renderlo il più efficiente ed efficace possibile valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Sono soggetti interessati al presente regolamento il personale dell'Ente, anche titolare di posizione organizzativa, impegnato nelle attività di controllo dell'evasione tributaria riguardante i tributi comunali.

ART. 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo volta al recupero dell'evasione tributaria è quell'attività diretta al controllo e alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale;
2. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'Ente e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio, di solleciti, di accertamenti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi.
3. Il compenso incentivante previsto dal presente Regolamento deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un percorso, che parte dalla definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi. Pertanto, all'inizio dell'esercizio il Responsabile del Servizio Tributi definisce, con proprio atto, gli obiettivi desunti dal PEG ed indica i soggetti partecipanti alle attività di controllo. Al termine dell'esercizio lo stesso Responsabile approva la relazione conclusiva finalizzata alla liquidazione degli incentivi dalla quale deve risultare l'attività svolta ed i risultati raggiunti.

ART. 3

COSTITUZIONE DEL FONDO

1. La costituzione del fondo è subordinata all'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione entro i termini stabiliti dal testo unico D.lgs. 267/2000 oppure entro i termini prorogati per legge.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di controllo dell'evasione tributaria è istituito apposito Fondo incentivante.
3. Il fondo incentivante è alimentato dal 5% dalle entrate complessivamente incassate nell'anno, in conto competenza e in conto residui, a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per *adempimento spontaneo* si intende il versamento dell'IMU e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, nonché il pagamento effettuato mediante ravvedimento operoso ai sensi di legge, e comunque non indotto da azioni del Servizio Tributi. Nelle entrate incassate si intendono, pertanto, comprese le riscossioni da accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, da solleciti bonari di pagamento, e da tutte le altre riscossioni derivanti da attività di controllo poste in essere dal Servizio Tributi.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo come sopra indicate in sede di predisposizione del bilancio di previsione il Fondo viene calcolato applicando le percentuali di cui al comma precedente, alle riscossioni risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
5. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo riferito all'ultimo esercizio chiuso.

ART. 4

DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato come segue:
 - a) *Quota destinata al personale dipendente* coinvolto nelle attività di controllo per il recupero dell'evasione fiscale, compreso il Responsabile del Servizio Tributi, in misura pari al 90% dell'ammontare del fondo;

- b) Quote destinata a spese di innovazione e potenziamento strumentale, in misura pari al 10% dell'ammontare del fondo, da utilizzare per un ammortamento pari al 10%:
- l'acquisto di beni, software, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e formazione del personale dipendente;
 - l'implementazione delle banche dati integrate e strumentazioni elettroniche per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento;
2. Le percentuali di ripartizione di cui al comma 1 possono essere annualmente variate, con motivato atto della Giunta Comunale, da deliberare contestualmente all'approvazione del Piano delle Performance dell'Ente, in cui si approvano uno o più progetti di recupero evasione tributaria, costituendo uno o più gruppi di lavoro. In ogni caso, la quota destinata al personale dipendente non potrà comunque essere inferiore al 80% dell'ammontare complessivo del Fondo incentivante.
3. La quota destinata al personale di cui al comma 1, lettera a), è ripartita come segue:
- Responsabile Servizio Tributi max 20%
 - Personale assegnato al progetto di recupero entrate tributarie max 80%
- Qualora, con apposito atto della Giunta Comunale, venga individuato un Responsabile specifico per l'imposta municipale propria (IMU), distinto, in aggiunta o in sostituzione al Responsabile del Servizio Tributi, alla medesima figura spetta una quota pari al 25% della quota destinata al personale assegnato ai progetti di recupero delle entrate tributarie, da imputare all'interno della percentuale massima dell'80% di cui al presente comma.
- La quota residua, pari al 75% della predetta quota dell'80%, è ripartita tra tutto il personale assegnato ai progetti di recupero delle entrate tributarie, secondo i criteri di apporto quali-quantitativo stabiliti annualmente con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Finanziari.
4. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art.5
TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente impiegato nell'attività di accertamento e controllo dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (Tari);
2. La quota del fondo destinato trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzative, non può superare il 15 per cento del rispettivo trattamento tabellare annuo lordo, ed è subordinata annualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio precedente entro i termini stabiliti dalla legge;
4. Le quote di trattamento accessorio da attribuire ai dipendenti coinvolti nell'attività di recupero evasione tributaria sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo, alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari.

ART. 6
ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, le norme contrattuali di comparto e ogni altra disposizione regolamentare dell'Ente compatibile.